

ALLEGATO 1

ACCORDO DI PROGRAMMA

STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267/2000
E IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N°104,
"LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI
DELLE PERSONE HANDICAPPATE".

2004 -2006

Tra:

✓ IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO;

✓ I SINDACI DEI COMUNI DI:

ALMESE	AVIGLIANA	BARDONECCHIA
BORGONE SUSÀ	BRUZOLO	BUSSOLENO
BUTTIGLIERA ALTA	CAPRIE	CASELETTE
CESANA TORINESE	CHIANOCCO	CHIOMONTE
CHIUSA DI SAN MICHELE	CLAVIERE	CONDOVE
EXILLES	GIAGLIONE	GRAVERE
MATTIE	MEANA DI SUSÀ	MOMPANTERO
MONCENISIO	NOVALESA	OULX
RUBIANA	SALBERTRAND	SANT'AMBROGIO DI TORINO
SANT'ANTONINO DI SUSÀ	SAN DIDERO	SAN GIORIO DI SUSÀ
SAUZE DI CESANA	SAUZE D'OULX	SUSÀ
VAIE	VENAUS	VILLARDORA
VILLARFOCCHIARDO	COAZZE	GIAVENO
REANO	TRANA	SANGANO
VALGIOIE	SESTRIERE	

✓ IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE SUSÀ;

✓ IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE DI SUSÀ E VAL
CENISCHIA

✓ IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA VAL SANGONE

✓ IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE
DI SUSÀ",

✓ IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S.L. 5;

✓ IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S.L. 10;

✓ IL DIRETTORE REGIONALE GENERALE DEL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PIEMONTE

✓ Gli Istituti scolastici:

Liceo Classico N. ROSA di SUSÀ (scuola polo)

Circolo Didattico di AVIGLIANA

Circolo Didattico di BUSSOLENO

Circolo Didattico di GIAVENO I

Circolo Didattico di GIAVENO II

Circolo Didattico di OULX

Circolo Didattico di SUSÀ

Istituto Comprensivo di ALMESE

Istituto Comprensivo di CASELETTE

Istituto Comprensivo di CONDOVE

Istituto Comprensivo di S. AMBROGIO DI TORINO

Istituto Comprensivo di S. ANTONINO

Scuola Media Statale D. FERRARI di AVIGLIANA

Scuola Media Statale FERMI di BUSSOLENO

Scuola Media Statale GONIN di GIAVENO

Scuola media statale B. GIULIANO di SUSÀ

I.T.C.G. GALILEI di AVIGLIANA

I.I.S PASCAL di GIAVENO

I.I.S. DES AMBROIS di OULX

I.T.I.S. FERRARI di SUSÀ

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

1.1 Scopo del presente Accordo è definire modalità di collaborazione, condivise dalle parti contraenti, al fine di garantire e agevolare l'integrazione e il recupero dei soggetti in situazione di handicap, con interventi tempestivi. A tal fine si dovrà consentire l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire e garantire servizi e interventi adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto in situazione di handicap.

1.2 Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

1.3 Finalità dell'Accordo è inoltre promuovere una modalità di lavoro che preveda il coordinamento dei servizi e utilizzi prioritariamente il lavoro d'équipe ed il Piano Educativo Individualizzato per qualunque inserimento (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, Scuola dell'obbligo, Scuola media superiore, Agenzie di formazione professionale), affinché sia garantito un intervento integrato da parte di tutti gli Enti preposti.

1.4 L'accordo è riferito all'intero percorso educativo-scolastico, a partire dall'Asilo nido fino al completamento dell'istruzione e formazione, e si proietta nel progetto di vita e di integrazione socio-lavorativa della persona in situazione di handicap, ferma restando la centralità della famiglia nelle decisioni che la riguardano, famiglia che va informata, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso stesso.

1.5 Impegno dell'Accordo, infine, è che i servizi siano accessibili e che gli interventi di sostegno disponibili siano tra loro coordinati, continui ed integrati, tempestivi, flessibili e adeguati al bisogno.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

2.1 Vengono individuate, come soggetti aventi diritto, le persone in situazione di handicap.

2.2 E' riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo, e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.

2.3 Per quanto attiene alla determinazione della condizione di gravità sono competenti le commissioni *ex lege* 104/92 ed *ex lege* 68/99, così come previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3 - COLLEGIO DI VIGILANZA

3.1 E' costituito ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n- 267 art 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza per i compiti previsti dalla legge, composto da un rappresentante di ogni Ente sottoscrittore. La scuola polo per l'integrazione scolastica, con la presenza di rappresentanti degli Enti firmatari, eserciterà azione permanente di monitoraggio, di verifica e di valutazione sull'attuazione dell'accordo, almeno ad inizio e fine di ogni anno solare.

ARTICOLO 4 - LA FAMIGLIA

4.1 La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni da parte del Tribunale per i Minorenni, è titolare delle decisioni e, pertanto, oltre a dare inizio all'iter procedurale del diritto all'educazione ed istruzione, va sentita, coinvolta e, se necessario, sostenuta durante tutto il percorso. Alla segnalazione dell'alunno (circ. 11 SAP) provvedono i genitori, sollecitati anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale.

4.2 La famiglia collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto riguardante il proprio figlio; tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune genitori-alunno, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione.

4.3 Per il sostegno alla famiglia gli Enti firmatari dell'accordo si impegnano ad attivare e/o sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, incontri sistematici con famiglie e Associazioni di Volontariato che si occupano di disabilità.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Le Amministrazioni firmatarie, nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, consapevoli dell'esigenza di garantire il diritto allo studio degli allievi disabili, si impegnano ad esaminare ed a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale. Promuovono, concordando a livello interistituzionale, il progetto d'intervento per ciascuna situazione, previ accordi di gestione delle risorse comuni, secondo criteri di progettualità, sussidiarietà e priorità condivise.

Promuovono inoltre iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a stimolare la crescita di una cultura aperta alla diversità.

➤ 5.1. ISTITUZIONI SCOLASTICHE

5.1.1 Il Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR), Direzione Regionale Generale del Piemonte (D.R.G.), le scuole autonome della Valle di Susa e della Val Sangone si impegnano ad assicurare l'integrazione degli alunni in situazione di handicap fin dalla Scuola dell'infanzia mediante il coordinamento degli interventi, nell'ottica individuata dall'art. 21 della legge 59/97 e dei relativi regolamenti attuativi.

5.1.2. Nello specifico la D.R.G. del MIUR provvede:

- a) all'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione;
- b) all'attivazione degli strumenti che consentano l'assegnazione da parte del MIUR di un numero di docenti nell'organico provinciale il più rispondente possibile alle esigenze delle scuole della provincia stessa;
- c) all'attuazione di iniziative per l'aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, in conformità con quanto previsto dal Capo VI – La formazione – del CCNL in vigore;
- d) all'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del MIUR, per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici e per la realizzazione di iniziative di sperimentazione a seguito di presentazione di progetti;
- e) al funzionamento del gruppo provinciale interno (D.M. 122194, art.17);
- f) al funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale -GLIP;
- g) all'attivazione di corsi di specializzazione, secondo le norme vigenti.

5.1.3 Ogni istituto scolastico, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, nell'ambito delle relative competenze, si impegna a:

- a) inserire nel Piano dell'Offerta Formativa il progetto di inserimento degli allievi in situazione di handicap comprendente tutte le strategie didattiche (flessibilità, classi aperte, ecc.) e organizzative adottate e da applicare per utilizzare in modo efficace le risorse della scuola (personale, attrezzature, locali, ecc.) al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità del soggetto al massimo grado possibile e, contemporaneamente far sì che l'integrazione di un compagno disabile diventi occasione di crescita per l'intera classe;
- b) assegnare gli insegnanti di sostegno alle singole classi secondo quanto concordato dal gruppo handicap di scuola (gruppo di lavoro e studio interno all'Istituto, istituito ai sensi della L. 104/92, art. 15, comma 2), composto da insegnanti, genitori, operatori dei servizi e, nelle scuole superiori, studenti, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto;
- c) utilizzare i collaboratori scolastici, ai fini dell'autonomia personale, secondo le previsioni del CCNL, fermi restando gli obblighi di rispetto degli esiti della contrattazione decentrata di cui all'art. 6 del citato CCNL ed in coerenza con quanto stabilito nell'area As, tabella A – profili di area del personale ATA;
- d) curare e coordinare l'attivazione dei gruppi tecnici, uno per ogni alunno in situazione di handicap (L. 104/92, art. 12, comma 5), composti da operatori dei servizi e insegnanti curricolari e

sostegno, con la collaborazione dei genitori, per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato;

e) valutare, in base alla propria organizzazione, le necessità derivate dall'integrazione, e discutere con le famiglie e con tutte le altre componenti istituzionali i tempi e le modalità differenziate di apprendimento, concorrendo a rimuovere eventuali difficoltà anche di ordine extrascolastico, predisponendo tutti gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio e alla partecipazione delle attività della classe, compresi i viaggi di istruzione e le visite guidate, del minore in situazione di handicap, ed evitando comunque situazioni di emarginazione;

f) garantire la piena contitolarietà, corresponsabilità e dovere deontologico degli insegnanti di sostegno e di quelli curricolari;

g) promuovere e favorire iniziative di formazione per tutto il personale della scuola, in stretto collegamento con il POF e con quanto promosso dal MIUR (Direzione Regionale Generale);

h) stilare e verificare con il Referente del caso il Profilo Dinamico Funzionale secondo le modalità di cui alla C.R. 11/SAP, evidenziando le caratteristiche comportamentali, di atteggiamento e di rendimento dell'alunno;

i) stilare e verificare il Piano Educativo Individualizzato secondo lo schema fornito dal CSA con la circolare annuale relativa all'organico;

j) coinvolgere la famiglia nella stesura della documentazione di cui ai due punti precedenti, sensibilizzandola, quando necessario, alla presa di coscienza dei problemi e alla ricerca di strutture e servizi territoriali idonei;

k) trasmettere al CSA di Torino la documentazione entro i tempi di cui alla Circolare annuale relativa all'organico;

l) garantire il processo di continuità didattica ed educativa tra i diversi ordini e gradi di scuola, soprattutto nell'ambito operativo dei Gruppi di lavoro di Circolo o di Istituto, segnalando, con il consenso della famiglia, all'Istituto destinatario della iscrizione, le situazioni relative ad alunni in situazione di handicap. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto ricevente richiederà la trasmissione del fascicolo riservato, provvederà, prima della stesura del Piano Educativo Individualizzato, all'acquisizione di elementi conoscitivi sanitari ed educativi (Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale) e realizzerà forme di collaborazione con la scuola di provenienza dell'alunno;

m) segnalare al Comune, ai Servizi Sociali o all'ASL competenti in base alla "diagnosi funzionale" il fabbisogno di idoneo personale specializzato;

n) costruire, per quanto di competenza, il percorso di orientamento, tenendo conto del "Progetto di vita" che deve essere elaborato in stretta collaborazione con la famiglia dell'alunno e continuamente modificato, seguendone la crescita.

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art.6.

➤ **5.2. AZIENDA SANITARIA LOCALE 5 E AZIENDA SANITARIA 10**

5.2.1 L'ASL 5 e l'ASL 10 (esclusivamente per gli alunni del Comune di Sestriere), nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a:

- a) attivare un percorso di valutazione sanitaria finalizzato a definire ed eventualmente certificare la situazione di handicap ed il suo livello di gravità, allo scopo di avviare tutti quegli interventi atti a garantire le prestazioni dovute;
- b) attivare le Unità Multidisciplinari secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/2/94 e dalla circolare applicativa regionale 11/SAP del 10/4/95. Con determinazione n. 3376 del 5/10/1995 l'A.S.L. 5 ha attivato 5 Unità Multidisciplinari, ognuna delle quali è relativa al territorio di un distretto dell'A.S.L. Per quanto attiene all'area su cui avrà valore il presente accordo sarà in attività 1 U.M.;
- c) attivare, per tutti gli alunni in situazione di handicap, la figura del "referente del caso" quale specialista di branca, individuato come operatore dell'ASL che meglio conosce l'alunno disabile, con il compito di costituire un legame fra i servizi ASL, Scuola, Asili Nido, Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e famiglia;
- d) definire e comunicare annualmente alle scuole, ai servizi educativi e alle famiglie l'organigramma annuale degli operatori, dei servizi erogati e delle modalità di accesso agli stessi;
- e) attribuire priorità all'intervento per le situazioni di handicap all'interno dei servizi. Secondo quanto previsto dalla L. 104/92, dal DPR 24/94, dalla Circolare applicativa regionale n-11 SAP *de 10/4/95*, l'ASL si impegna a favorire la priorità d'accesso ai servizi da essa erogati agli utenti con disabilità;
- f) attivare forme di intervento integrato fra servizi nella gestione delle problematiche della disabilità, costituendo una rete di connessione tra i propri Servizi al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti tra loro gli interventi a favore dei soggetti disabili. Favorirà l'approntamento di strumenti di gestione e formazione comuni, l'attivazione di banche dati accessibili ai diversi Servizi interni all'A.S.L., l'identificazione e la definizione di metodologie diagnostiche a d'approccio comuni. Garantirà inoltre il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un Servizio e l'altro in occasione di cambiamenti di referenza o di situazioni di vita del disabile (ad esempio al termine della scuola dell'obbligo), Al raggiungimento della maggiore età sarà regolarmente identificato un Servizio che si farà carico del disabile.
Per l'ASL 10 nell'anno precedente il compimento della maggiore età del disabile, il servizio di Neuro Psichiatria Infantile contatterà il Medico di Medicina Generale per la ridefinizione comune del progetto individuale al fine di garantire una adeguata continuità assistenziale e l'individuazione del Medico di Medicina Generale quale riferimento principale per la famiglia ;
- g) fornire alla famiglia la consulenza circa l'opportunità dell'impiego di vari ausili, definendo con chiarezza l'obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di collaborare alla nascita di aspettative adeguate e di progetti congruenti nel disabile e nella famiglia. Gli ausili indicati dal Nomenclatore Tariffario saranno a carico delle A.S.L., secondo la regolamentazione vigente. L'onere degli altri ausili sarà invece di pertinenza della famiglia o di Enti o Agenzie sociali;
- h) effettuare prestazioni specialistiche nell'ambito delle scuole, degli Asili Nido e dei centri estivi; ove previsto dalla commissione U.M. fornire protesi, ausili e presidi ai minori disabili anche se non invalidi civili;
- i) partecipare all'organizzazione di un programma comune a tutti i soggetti interessati al fine di garantire un reale progetto socio-riabilitativo individualizzato, anche nell'ambito della formazione professionale e degli inserimenti lavorativi, collaborando, unitamente agli altri soggetti istituzionalmente titolati, all'organizzazione e alla gestione dell'attività di orientamento post-obbligo;
- j) svolgere attività di educazione sanitaria all'interno delle scuole, degli Asili Nido e con le famiglie degli alunni, con particolare riferimento al tema della disabilità, della diversità e

dell'integrazione, al fine di formare una cultura adeguata sulla disabilità in seno alle famiglie e nella comunità, anche per informare con chiarezza sugli obiettivi perseguibili e raggiungibili in ambito riabilitativo;

k) partecipare, su richiesta dell'Autorità scolastica, all'attività di formazione rivolta al personale docente e non docente relativamente alle problematiche della disabilità, al fine di favorire l'integrazione degli alunni con disabilità e di permettere di meglio comprendere i problemi specifici dei singoli alunni disabili, dei loro compagni in relazione al fenomeno della disabilità e di acquisire sempre migliori competenze sul problema;

l) organizzare congiuntamente agli Enti interessati corsi di qualificazione mirati all'impiego di personale ausiliario per favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili;

m) garantire una reale e qualificata integrazione tra servizi comunali, servizi sanitari e socio assistenziali, nell'ambito delle più complessive politiche sociali che connotano il territorio;

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art.6.

➤ **5.3. ENTI GESTORI DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIOASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ", COMUNITA' MONTANA VAL SANGONE E ASL 10.**

5.3.1 Il **Con.I.S.A.**, in stretta collaborazione con l'ASL 5, si impegna a:

a) fornire alla persona disabile, alla sua famiglia e agli operatori dei servizi, le informazioni utili per accedere a tutte le agevolazioni, le prestazioni ed i servizi previsti dalla legislazione, attraverso la gestione dello Sportello Inform@esse, in sinergia con la Provincia di Torino e con il Distretto Sanitario di Susa dell'ASL 5;

b) collaborare alla realizzazione di progetti di riabilitazione psico-sociale ed educativa individualizzati, valorizzando la centralità e le competenze della persona disabile e della sua famiglia;

c) fornire interventi di Assistenza Sociale, Assistenza Economica, Assistenza Domiciliare e Aiuto personale, a favore della persona disabile e alla sua famiglia, al fine di favorirne la permanenza nel nucleo familiare;

d) mettere a disposizione attività diurne e laboratori territoriali strutturati, con finalità educative, riabilitative, socializzanti e di sostegno alla famiglia, che, nella loro organizzazione, tengano conto dei differenti livelli di attività personali e di partecipazione sociale (Centro Interspazio, Progetto Ponte, C.S.T., eventuale C.A.D.);

e) mettere a disposizione due gruppi appartamento per persone adulte con disabilità medio-lieve, al fine di promuoverne l'autonomia e l'inserimento sociale, anche verso percorsi di vera e propria autogestione e vita autonoma;

f) mettere a disposizione delle persone disabili adulte:

1) il Servizio di Mediazione per gli Inserimenti Lavorativi Educativi e Socializzanti, che promuove percorsi di inserimento lavorativo ai sensi della L.68/99, in collaborazione con la Provincia di Torino e il Centro per l'Impiego di Susa, anche nell'ambito del Programma Operativo Provinciale;

2) il Centro Territoriale per l'Autonomia che promuove tirocini socializzanti e percorsi di integrazione sociale, anche in collaborazione con la Provincia di Torino nell'ambito del "Progetto Strategico Inserimenti Lavorativi";

- g) reperire disponibilità di posti presso strutture residenziali per l'inserimento di persone disabili in condizioni di gravità, in prospettiva della creazione di una struttura sul territorio;
- h) promuovere il reperimento di famiglie affidatarie, idonee all'accoglienza di persone disabili, qualora la famiglia di origine non sia in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla loro cura, garantendo ai nuclei affidatari adeguati supporti professionali ed economici;
- i) sostenere ogni iniziativa volta a prevenire l'istituzionalizzazione o a favorire la deistituzionalizzazione (es.: apertura di case-famiglia e analoghi servizi di accoglienza);
- j) progettare e realizzare interventi educativi personalizzati, per il tramite di Educatori Professionali;
- k) collaborare ad un progetto interistituzionale di territorio, finalizzato all'orientamento dal punto di vista formativo, lavorativo, assistenziale, del progetto di vita dei ragazzi con disabilità in uscita dai percorsi di istruzione e formazione;
- l) elaborare e realizzare progetti coordinati, finanziabili a livello regionale (L.104/92, L.162/98), nazionale ed europeo, in coerenza con il Piano di Zona, garantendo le opportune forme di partecipazione e coinvolgimento;
- m) garantire la partecipazione dei propri operatori all'attività delle seguenti commissioni:
- ◇ Unità Multidisciplinare (ASL);
 - ◇ Unità Valutativa Attività e Partecipazione (ASL);
 - ◇ Commissione per l'accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art.4 della L.104/92 (ASL);
 - ◇ Gruppo di supporto al Comitato Tecnico provinciale ex L.68/99 (Centro per l'Impiego);
- n) promuovere e gestire progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario;
- o) promuovere e sostenere l'avvio e lo sviluppo di gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- p) promuovere, coordinare e mettere a disposizione le competenze tecniche dei propri operatori a supporto di eventuali iniziative di formazione;

5.3.2 La Comunità Montana Val Sangone, in stretta collaborazione con l'ASL 5, si impegna a:

- a) fornire alla persona disabile, alla sua famiglia e agli operatori dei servizi, le informazioni utili per accedere a tutte le agevolazioni, le prestazioni ed i servizi previsti dalla legislazione;
- b) collaborare alla realizzazione di progetti di riabilitazione psico-sociale ed educativa individualizzati, valorizzando la centralità e le competenze della persona disabile e della sua famiglia;
- c) fornire interventi di Assistenza Sociale, Assistenza Economica, Assistenza Domiciliare e Aiuto personale, a favore della persona disabile e alla sua famiglia, al fine di favorirne la permanenza nel nucleo familiare;
- d) mettere a disposizione attività diurne e laboratori territoriali strutturati, con finalità educative, riabilitative, socializzanti e di sostegno alla famiglia, che, nella loro organizzazione, tengano conto dei differenti livelli di attività personali e di partecipazione sociale;

- e) mettere a disposizione la Comunità Alloggio per disabili medio-gravi;
- f) mettere a disposizione delle persone disabili adulte: il Servizio di Educativa Territoriale per disabili, che promuove percorsi di inserimento lavorativo e socializzante ai sensi della L.68/99, in collaborazione con la Provincia di Torino e il Centro per l'Impiego di Susa, anche nell'ambito del Programma Operativo Provinciale;
- g) reperire disponibilità di posti presso strutture residenziali per l'inserimento di persone disabili in condizioni di gravità;
- h) promuovere il reperimento di famiglie affidatarie, idonee all'accoglienza di persone disabili, qualora la famiglia di origine non sia in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla cura, garantendo ai nuclei affidatari adeguati supporti professionali ed economici;
- i) sostenere ogni iniziativa volta a prevenire l'istituzionalizzazione o a favorire la deistituzionalizzazione;
- j) progettare e realizzare interventi educativi personalizzati, per il tramite di Educatori Professionali;
- k) collaborare ad un progetto interistituzionale di territorio, finalizzato all'Orientamento dei ragazzi con disabilità in uscita dai percorsi di istruzione e formazione;
- l) elaborare e realizzare progetti coordinati, finanziabili a livello regionale (L.104/92, L.162/98), nazionale ed europeo, in coerenza con il Piano di Zona, garantendo le opportune forme di partecipazione e coinvolgimento;
- m) Garantire la partecipazione dei propri operatori all'attività delle seguenti commissioni:
 - ◇ Unità Multidisciplinare (ASL);
 - ◇ Unità Valutativa Attività e Partecipazione (ASL);
 - ◇ Commissione per l'accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art.4 della L.104/92 (ASL);
 - ◇ Gruppo di supporto al comitato Tecnico provinciale ex L:68/99 (Centro per l'Impiego);
- n) Promuovere e sostenere l'avvio e lo sviluppo di gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- o) Promuovere, coordinare e gestire progetti di Servizio Civile Nazionale Volontario;
- p) Mettere a disposizione le competenze tecniche dei propri operatori a supporto di eventuali iniziative di formazione;

➤ **5..3.3 L'A.S.L. 10** (delegato dal Comune di Sestriere per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali *ex lege* 62/95) si impegna a:

- a) fornire al disabile e/o alla sua famiglia, in integrazione con gli altri Servizi, le informazioni utili per accedere a tutte le agevolazioni, le prestazioni ed i servizi previsti dalla legislazione in materia;
- b) collaborare alla realizzazione di progetti integrati a favore di soggetti disabili che il Servizio Sociale ha in carico o di cui riceve segnalazione;
- c) fornire interventi di Assistenza Sociale, di Assistenza Domiciliare e di aiuto personale, di aiuto economico, a sostegno della persona handicappata, al fine di favorirne la permanenza nel proprio nucleo familiare;

- d) promuovere il reperimento di famiglie affidatarie anche in collaborazione con l'équipe affido della ASL 10, idonee all'accoglienza di soggetti disabili, qualora la famiglia di origine non sia in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla loro cura, garantendo ai nuclei affidatari adeguati supporti professionali ed economici;
- e) sostenere ogni iniziativa volta a prevenire l'istituzionalizzazione o a favorire la deistituzionalizzazione;
- f) progettare e realizzare interventi educativi personalizzati, attraverso educatori professionali in collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'A.S.L. 10;
- g) coordinare, in collaborazione con la famiglia e con gli altri Enti firmatari, tutte le iniziative volte a orientare, dal punto di vista formativo, lavorativo e assistenziale, il "progetto di vita" della persona disabile, fornendo i supporti di cui il Servizio dispone in collaborazione con tutti i servizi coinvolti nel progetto individualizzato e con la famiglia;
- h) reperire, in collaborazione con la Commissione di valutazione Handicap dell'A.S.L. 10, disponibilità di posti presso strutture a carattere residenziale e semiresidenziale per l'assistenza tutelare di soggetti in condizione di gravità;
- i) garantire la partecipazione dei propri operatori all'attività dell'Unità multidisciplinare istituita presso l'A.S.L. 10;
- j) aderire al "Progetto strategico inserimenti lavorativi" della Provincia di Torino, anche attraverso l'utilizzo di appositi finanziamenti volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili;
- k) elaborare progetti coordinati, finanziabili, sia ai sensi della legge 104/92 art. 42, punto q sia con il fondo sociale europeo e la legge 162 del 1998;

Per gli impegni assunti congiuntamente con gli altri Enti, si fa riferimento all'art.6.

➤ **5.4. I COMUNI FIRMATARI**

5.4.1 I Comuni si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità di bilancio, a partecipare all'attuazione del piano educativo individualizzato per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ciascun soggetto disabile, in particolare con le seguenti azioni:

- a) privilegiare, nella ripartizione dei fondi dell'assistenza scolastica, gli interventi a favore degli alunni con disabilità: i fondi in oggetto saranno assegnati alle scuole sulla base di specifici progetti e rispettando il principio dell'integrazione dell'alunno nella scuola di competenza territoriale, nonché, per particolari esigenze connesse con la struttura degli edifici o a fronte di progetti elaborati dalle scuole, per specifiche tipologie di disabilità;
- b) adeguare gli edifici scolastici eliminando progressivamente le barriere architettoniche secondo il relativo Piano comunale tramite progetti specifici e richieste di finanziamento allo Stato (L. 118/71, art. 27; D.P.R. 384/78; L. 41/86; D.M.LL.PP. 14/06/89 n. 236);
- c) inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, dei direttori - lavori, dei collaudatori e delle imprese, per la realizzazione di opere difformi dalle leggi in materia di barriere architettoniche;
- d) fornire, secondo i criteri e le modalità stabilite dal singolo Comune, trasporto specializzato in ogni ordine di scuola, anche per attività svolte dalla classe fuori sede, purché in orario scolastico.

Il trasporto finalizzato alla frequenza degli istituti di istruzione e formazione previsti dalla legge 53/2003 sarà organizzato secondo quanto previsto e concordato dai soggetti coinvolti nel “progetto di vita” dell’alunno in situazione di handicap.

Il trasporto sarà gratuito nei casi previsti sulla base dell’art. 28 comma 1 della Legge 118/71.

e) fornire nelle scuole di competenza attrezzature, sussidi didattici ed ausili individuali idonei ad assicurare l’efficacia del processo formativo degli alunni in situazioni di handicap, su segnalazione del referente del caso, d’intesa con il gruppo tecnico di cui al punto 5.1.3.b, eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza dell’Ente Provincia o del Servizio Sanitario;

f) garantire il diritto del bambino disabile di accedere, in via prioritaria e nell’ambito di un progetto di intervento a valenza terapeutico-riabilitativa, agli asili nido comunali o in gestione associata, secondo modalità e criteri di compartecipazione finanziaria definiti in eventuali convenzioni;

g) l’assegnazione agli asili nido di personale educativo ed ausiliario, per il sostegno, in base al rapporto numerico stabilito d’intesa con l’Unità Multidisciplinare, con onere non eccedente quanto previsto dall’apposito contributo regionale;

h) assicurare la partecipazione del personale educativo degli asili nido ad incontri di analisi e di verifica dei singoli casi con gli operatori sociali e sanitari che li hanno in carico, promuovendone altresì la formazione ed autorizzando la partecipazione agli incontri propedeutici al passaggio alla scuola di ordine successivo;

i) inserire nel capitolato per l’appalto del servizio “refezione” richiesta di specifica fornitura di diete particolari, ove necessario, e di dotazione degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto;

l) garantire la partecipazione dei bambini disabili alle attività estive, prioritariamente presso i Comuni di residenza ovvero presso quelli individuati nel progetto educativo individuale, ferma restando la partecipazione finanziaria del Comune di residenza, preventivamente concordata;

m) assicurare, d’intesa e su richiesta dell’U.M., l’assistenza specialistica di propria competenza. L’intervento di tale personale non può intendersi sostitutivo di eventuali carenze di personale docente di sostegno;

n) collaborare con le altre istituzioni, nell’ottica della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, anche garantendo l’uso di spazi, servizi, impianti sportivi e offrendo opportunità sociali, culturali, sportive extra scolastiche pienamente fruibili;

o) facilitare la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive fisico-motorio-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini;

p) garantire una reale e qualificata integrazione tra servizi comunali, servizi sanitari e socio assistenziali, nell’ambito delle più complessive politiche sociali che connotano il territorio.

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all’art. 6.

5.5. LA COMUNITÀ MONTANA BASSA VALLE DI SUSA E VAL CENISCHIA, LA COMUNITÀ MONTANA ALTA VALLE SUSA E LA COMUNITÀ MONTANA VAL SANGONE, si impegnano, nell’ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità organizzative e di bilancio a:

- a) promuovere iniziative di orientamento scolastico professionale, in modo integrato con gli altri soggetti competenti;
- b) progettare e promuovere percorsi di formazione professionale, anche attraverso il tavolo tematico del Patto Territoriale delle Valli di Susa, "indirizzi di istruzione e formazione professionale", che tengano conto delle esigenze del mercato della Valle, dei settori artigianali e dei mestieri tradizionali che si intendono valorizzare (L.R. 72/95, art. 15). Tali corsi devono consentire la frequenza anche di soggetti disabili, con l'eventuale supporto di figure di sostegno;
- c) concedere borse di studio ai giovani in età compresa tra i 14 e i 25 anni, con priorità ai soggetti con disabilità, che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari (L.R. 72/95, art. 19);
- d) promuovere, in collaborazione con gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali e l'A.S.L., la realizzazione di interventi a carattere riabilitativo, non di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, quali ippoterapia, musicoterapia, psicomotricità, teatro, ecc.;
- e) promuovere iniziative finalizzate ad acquisire una mappatura degli edifici pubblici non accessibili ai disabili, da utilizzare per la predisposizione di un piano del territorio da presentare in occasione di opportunità di finanziamento;
- f) assicurare la partecipazione del personale educativo ed ausiliario dei nidi agli incontri propedeutici al passaggio a scuola di ordine successivo;
- g) collaborare a sostenere la realizzazione di percorsi di formazione/aggiornamento del personale scolastico in tema di disabilità.
- h) assumere la disponibilità a coordinare, in collaborazione con gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali e in accordo con gli altri soggetti firmatari, le iniziative volte a garantire il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole superiori, al fine di favorire le ottimizzazioni del servizio.

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.6 - LA PROVINCIA DI TORINO

nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

- a) eliminare le barriere architettoniche nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;
- b) favorire, su progetto individuale, la proficua frequenza alle Scuole di ogni ordine e grado degli alunni con gravi disabilità sensoriali, in ottemperanza alla normativa vigente ed agli indirizzi operativi della Regione Piemonte, garantendo, nelle more dell'applicazione della Legge Regionale 1/2004, il perseguimento dell'obiettivo attraverso:
 - 1 - l'addestramento all'uso degli ausili;
 - 2 - la rielaborazione di argomenti di studio per facilitare la comprensione, inclusa l'assistenza agli esami;
- c) Favorire ai disabili sensoriali, nelle more dell'applicazione della Legge Regionale 1/2004, una proficua frequenza alla scuola che rappresenta l'area prioritaria e centrale d'intervento in campo educativo:
 - 1. sostegno educativo extrascolastico;
 - 2. interventi per lo sviluppo dell'autonomia personale, di movimento e di comunicazione.

Le attività di supporto possono essere esercitate:

- in forma diretta
- mediante delega ai soggetti pubblici disponibili alla gestione.

d) Promuovere iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- ◇ Favoriscano una fruizione integrale del servizio scolastico con un sostegno educativo ed assistenziale di qualità;
- ◇ Coinvolgano il mondo del volontariato, in particolar modo favorendo la solidarietà tra gli studenti della propria scuola;
- ◇ Siano collegati con la rete dei servizi territoriali, favorendo la continuità dei servizi già avviati;
- ◇ Coinvolgano il personale ausiliario nelle mansioni assistenziali che riducano gli effetti di emarginazione e di estraniamento dello studente con handicap dall'istituzione scolastica

e) fornire arredi scolastici idonei;

f) riorganizzare il trasporto pubblico rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e dalla Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1;

g) emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili. Assicurare nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico e formativo di concerto con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative.

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

ARTICOLO 6

COMPETENZE ASSOLTE CONGIUNTAMENTE DA ALCUNI O DA TUTTI GLI ENTI FIRMATARI

6.1. Gli Enti firmatari che ne abbiano competenza si impegnano a partecipare ai gruppi di lavoro previsti al punto 5.1.3.b.

6.2. Gli Enti firmatari che ne abbiano competenza si impegnano a verificare, al momento dell'assegnazione delle risorse di personale, la congruenza e la non sovrapposizione delle risorse stesse.

6.3. Gli Enti firmatari che ne abbiano competenza si impegnano a collaborare in tutte le iniziative volte a orientare dal punto di vista formativo, lavorativo, assistenziale, il "progetto di vita" del soggetto disabile. A tale scopo promuovono, mediante la stipulazione di apposito protocollo, iniziative coordinate di orientamento scolastico finalizzate all'individuazione dei percorsi più consoni per ciascun alunno, valorizzando contestualmente il ruolo della famiglia.

6.4. La Scuola, l'ASL e gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali costituiscono i Gruppi per l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, previsto all'art. 4 del D.P.R. 24.2.1994. Il Profilo Dinamico Funzionale viene redatto dal referente del caso, dai docenti curricolari e dagli insegnanti, specializzati e non, della scuola in collaborazione con i familiari dell'alunno; comporta una prima stesura a inizio anno scolastico ed una successiva verifica e ridefinizione nel corso dell'anno stesso. Esso verrà aggiornato, come previsto dal comma 8 dell'art. 12 della L. 104/92 e dalla Circolare Regionale 11SAP, a conclusione della Scuola materna, della Scuola elementare, della Scuola media inferiore e dopo il biennio della Scuola secondaria superiore, nonché per

l'inserimento nei Centri di formazione professionale. Potrà inoltre essere aggiornato ogni volta che il gruppo tecnico lo reputi necessario.

6.5. La Scuola l'ASL e il gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali costituiscono il Gruppo per l'elaborazione del P.E.I. (Gruppo Tecnico), previsto dall'art. 5 del D.P.R. 24.2.1994, formato dal personale insegnante curriculare e di sostegno, dal Capo di Istituto, dalla famiglia o dagli esercenti la potestà parentale, dagli operatori socio sanitari. Il Gruppo Tecnico si riunisce con una frequenza concordata tra le parti coinvolte, al fine di provvedere alle verifiche e agli aggiornamenti che si rendano opportuni in base alle necessità delle specifiche situazioni; indicativamente, la prima riunione potrà essere fissata nel primo quadrimestre di frequenza scolastica.

In qualunque periodo dell'anno scolastico si costituirà un Gruppo Tecnico, su segnalazione della Scuola, per la programmazione dell'integrazione di alunni disabili provenienti da altre Scuole, per trasferimento o altro motivo.

6.6. A fronte di specifici e qualificati progetti, riconosciuti dalle parti come tali, gli Enti firmatari si impegnano a favorire le condizioni per la loro realizzazione.

6.7. Tutti gli Enti firmatari si adoperano per assicurare e facilitare, in base a Progetti Individuali, la frequenza dei disabili in ogni ordine di scuola e ai corsi di formazione professionale, anche al di fuori dei territori comunali.

6.8. Gli Enti firmatari che ne abbiano competenza si impegnano ad organizzare corsi di aggiornamento comune per il personale delle Scuole, dell'ASL e degli Enti Locali impegnati in Piani educativi individualizzati.

6.9. Gli Enti firmatari si impegnano a distinguere gli specifici interventi nel settore dell'handicap, che sono materia propria dell'accordo, da quelli rivolti agli stati di disagio, avendo cura di indirizzare questi ultimi ai servizi competenti, al fine di attivare opportuni percorsi.

6.10. Gli Enti firmatari si impegnano a garantire interventi fra loro integrati e coordinati e ad organizzare l'attività educativa secondo criteri di continuità e di flessibilità, in relazione alla programmazione individualizzata.

6.11. Il coordinamento delle iniziative previste nel presente accordo viene assunto dalla Scuola Polo Liceo Classico Statale "N. ROSA" di Susa.

ARTICOLO 7 – IMPEGNI DI BILANCIO

7.1. Gli Enti firmatari dell'Accordo di Programma si impegnano a stanziare nei propri bilanci le somme necessarie a garantire l'attuazione del presente accordo.

7.2. Ogni Ente comunica l'ammontare di tali risorse nel corso degli incontri annuali di verifica di cui al successivo articolo 8.

ARTICOLO 8 - DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

8.1. Il presente accordo ha validità per tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Nel corso del triennio è soggetto a revisioni, modifiche o revoche che eventualmente dovessero rendersi necessarie per sopravvenienza di norme di legge, regolamentari o di indirizzo. Annualmente le parti si incontrano su convocazione della scuola polo per una verifica "*in itinere*" dalla quale possono scaturire eventuali adattamenti del progetto iniziale di lavoro

8.2. Al termine del triennio la validità dell'accordo è prorogata di un anno, decorso tale periodo senza che vi sia stato un formale rinnovo l'accordo di programma è da considerare estinto.

ARTICOLO 9 - PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

9.1 I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'accordo stesso al fine di favorire l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

APPENDICE

1) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

L'accordo di programma fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative statali e della Regione Piemonte, nonché a decreti ministeriali e circolari.

a) LEGGI STATALI

- Legge n.118 del 30.3.1971 - Conversione in Legge del decreto legge 30.1.1971, n.5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

- D.P.R. n.616 del 24.07.1977 - Decentramento ad Enti Locali di competenze in materia di prevenzione, cura e riabilitazione.

- D.P.R. n.384 del 27.4.1978 - Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge n.118/71 per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

- Legge n.833 del 23.12.1978 - Istituzione del servizio sanitario nazionale.

- Legge n.270 del 20.05.1982 - Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

- Legge n.887 del 22.12.1984 art. 7, comma 13 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

- Legge n.104 del 5.2.1992 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate.

- Legge n.67 del 18.3.93 - Conversione in legge del D.L. 18.1.93, n.9 recante disposizioni in materia sanitaria e socio assistenziale.

- D.P.R. 24.2.1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle UU.SS.LL. in materia di alunni portatori di handicap.

- D.Lgs n. 297 del 16.4.1994 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

- Legge n. 23 del 11.1.1996 "Norme per l'edilizia scolastica"

- Legge n. 59 del 15.3.1997 art. 21 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

- Legge 28.1.1999 n. 17

- Legge n. 162 del 21.05.1998 - Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 , concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.

- Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

- Legge n. 328 del 8/11/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

- Legge 53 del 28.03.2003- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

b) DECRETI MINISTERIALI

- D.M. del 9.7.1992 - Criteri per la stipula degli accordi di programma.

- D.M. del 15.7.1992 - Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali.

- D.M. n. 331 del 1998 – Statuto delle studentesse e degli studenti

c) CIRCOLARI MINISTERIALI

- C.M. n.227 del 8.8.1975 - Interventi a favore degli alunni handicappati.

- C.M. n.159 del 28.6.1979 - Collaborazione scuola, Enti territoriali.

- C.M. n.199 del 28.7.1979 - Sostegni particolari.

- C.M. n.258 del 22.9.1983 - Linee d'intesa fra scuola, Enti locali, USL.

- C.M. n.250 del 3.9.1985 - Azione di sostegno a favore dei portatori di handicap.

- C.M. n.1 del 4.1.1988 - Continuità educativa del processo di integrazione degli alunni handicappati.

- C.M. n.262 del 22.9.1988 - Iscrizione e frequenza alla scuola di 2^a gr. degli alunni handicappati.

- C.M. n.339 del 16.11.1992 - Continuità educativa fra i diversi ordini di scuola.

- C.M. 83 del 10 novembre 2003: Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Piano di riparto di € 6.042.623,00. A.F. 2003;

- C.M. 60 del 16 luglio 2003: Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap: piano di riparto. A.F.2003;

- Nota 1774 del 27 giugno 2003: Cooperazione europea per le pari opportunità delle persone disabili;

- C.M. 81 del 17 luglio 2002: Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap: legge 440/97. Anno finanziario 2002;

- Nota 186 del 30 aprile 2002: Legge 440/97 a.f. 2001. interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.;

- Nota 3390 del 30 novembre 2001: Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap;

d) LEGGI REGIONALI

- Legge Regionale n.49 del 26.4.1985 - Diritto allo studio - Modalita' per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali.
- Legge n.63 del 13/04/1995 - Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.
- Legge n. 61 del 12/12/1997 - Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999
- Legge n. 44 del 26/04/2000 - Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 '.
- Legge n. 5 del 15/03/2001 - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59').
- Legge n. 10 del 20/06/03 - Esercizio del diritto alla libera scelta educativa.
- Legge Regionale n.1 del 08/01/2004. "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"

e) CIRCOLARI REGIONALI

- Circ.Pres. Giunta Regionale n.16 APE del 31.12.93 - Riassunzione da parte delle Provincie delle funzioni socio-assistenziali già di loro competenza alla data di entrata in vigore della Legge n.142/90. Determinazione di prime modalità di applicazione della legge regionale.
- Circ. Regionale n.11 SAP del 10.4.95 - Linee di indirizzo e coordinamento relative ai compiti delle aziende USL in materia di alunni portatori di handicap. Attuazione D.P.R. 24.2.94.

2) ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

- Accordo: il presente Accordo di Programma;
- ASL: Azienda Sanitaria Locale;
- ATA: personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola
- CAD: Centro addestramento disabili;
- CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro;
- CR 11/SAP: circolare regionale 11;
- CSA: Centro Servizi Amministrativi, organo tecnico della Direzione regionale del MIUR;
- CST: Centro socio terapeutico;
- D.Lgs: Decreto legislativo;
- D.M.LL.PP: Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- DM: Decreto Ministeriale
- DPR: decreto del Presidente della Repubblica;
- DRG del MIUR: Direzione Regionale del Ministero Istruzione Università e Ricerca;
- Ex lege: ai sensi della legge;
- GLIP: Gruppo Interistituzionale Provinciale
- L. : legge
- L.R.: Legge regionale;
- MIUR: Ministero Istruzione Università e Ricerca;
- PEI: piano educativo individualizzato
- POF: Piano dell'offerta formativa;
- UM: unità multidisciplinare;